

Newsletter curata dallo
Studio Legale Turini
Diritto Industriale, Internet Law,
Copyright, Brevetti e Marchi, Privacy
Via Lamarmora, 55
50121 - Firenze
Tel 055 5520647 - Fax 055 4089025
www.studioturini.it
turini@studioturini.it

in questo numero:
Industrial Design e valore artistico ... p.1
Arrivano le tasse sui brevetti ... p.2
Abolito il rito societario per le cause brevetti ... p.3
Corte di cassazione: ancora sul "Made in Italy" ... p.3

APERTURA NUOVA SEDE A FIRENZE

Abbiamo il piacere di informarvi che lo Studio Legale Turini ha trasferito la propria sede principale a FIRENZE, in Via Lamarmora, 55, Tel. 055 5520647 – Fax 055 4089025.

La sede di *Ponsacco* (PI) resta aperta per tutti i clienti locali e per coloro che in ogni caso preferiscono essere ricevuti in tale sede.

INDUSTRIAL DESIGN E VALORE ARTISTICO

L'art. 2, comma 10 L.A. tutela "le opere di disegno industriale che presentino per sé carattere creativo e valore artistico". Si tratta di un'importante conquista risalente al D. Lgs. 2001/95 che ha riconosciuto una tutela, anche in base alla legge sul diritto d'autore, al design quando ha in sé un valore che supera la mera rappresentazione grafica. Successivamente a tale norma, il Codice della proprietà industriale ha ulteriormente consacrato questa forma di tutela che si affianca, e non è più in contrasto come in passato, a quella offerta dalla registrazione del design come modello o disegno. L'art. 44 CPI prevede infatti che "i diritti di utilizzazione economica dei disegni e modelli industriali protetti ai sensi dell'art. 2 L.A., durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte o dopo la morte dell'ultimo dei coautori".

Questo nuovo panorama è intervenuto quando la giurisprudenza era molto restia ad applicare al design industriale la protezione prevista dalla legge sul diritto d'autore con conseguenze particolarmente spiacevoli. Infatti il design "storico" i cui modelli non erano stati registrati o la cui creazione risaliva nel tempo ad oltre 25 anni che rappresenta la durata massima di un modello registrato, non trovava possibilità di protezione. Non a caso negli anni passati è stata negata la protezione secondo il diritto d'autore ad opere classiche di design quali la famosa sedia Le Corbusier, considerata priva di valore artistico.

Recentemente l'orientamento della giurisprudenza sta però cambiando in senso favorevole per i titolari dei diritti d'autore su opere del design industriale. Il Tribunale di Milano, con due diverse ordinanze, ha infatti riconosciuto tutelabile ai sensi della legge sul diritto d'autore la nota lampada Arco di Achille Castiglioni datata 1962 (ord. 28.11.2006) e la sedia Panton di Vernier Panton del 1959 (ord. 29.12.2006). Si tratta di due provvedimenti importanti che ampliano notevolmente le possibilità di tutela dell'industrial design, il cui ruolo assume un'importanza sempre maggiore. Il

Invece, dovranno essere comunque pagate le tasse per il secondo quinquennio relativo ai modelli di utilità, ai disegni ed ai modelli che pure scadevano nel 2006, nella misura forfetaria prevista.

Per evitare di cadere in errore è consigliabile rivolgersi ad un consulente che possa calcolare le tasse che sono dovute e la misura precisa del loro ammontare.

ABOLITO IL RITO SOCIETARIO PER LE CAUSE BREVETTI

La Corte Costituzionale con la sentenza 17/03/2007 n. 170 ha dichiarato incostituzionale l'art. 134, 1 comma del Codice della Proprietà Industriale nella parte in cui prevede che le cause in materia di brevetti, marchi, diritto d'autore o con esse interferenti debbano essere trattate secondo il rito societario.

L'introduzione del rito societario per le cause di questo tipo era stata fortemente criticata in quanto il rito societario si traduce in uno scambio di memorie e di repliche tra gli avvocati delle parti che si presentano dal Giudice sono quando hanno già discusso tra di loro, chiedendo che siano ammesse determinate prove. Dato che nel corso di questo scambio ciascuna delle parti può interrompere il flusso delle produzioni chiedendo la fissazione di udienza, la causa rischiava di essere una partita a poker e soprattutto costringeva gli avvocati a doversi procurare tutto quanto il materiale probatorio disponibile per evitare di non poterlo più fare nel caso l'altra parte chiedesse la fissazione dell'udienza. E' evidente che in una causa brevettuale, soprattutto se di una certa complessità, ciò risulti molto difficile e sia più utile seguire il ritmo classico del processo ordinario. La dichiarazione di incostituzionalità non è avvenuta per questi motivi ma sostanzialmente per vizi di delega, fatto comunque che non toglie che il rito societario per i brevetti non ci sarà più, almeno nel prossimo futuro.

CORTE DI CASSAZIONE: ancora sul "Made in Italy"

Oggi non sempre acquistare "Made in Italy" significa acquistare italiano. Infatti, i nostri imprenditori, forti della normativa dettata dal Codice Doganale europeo il quale all'art. 24 prevede che *"una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi, è originaria del paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tal scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione"*, hanno delocalizzato la fabbricazione e la produzione verso Paesi economicamente più vantaggiosi soprattutto in termini di costo della manodopera, pur continuando a marchiare i propri prodotti con diciture che richiamano l'Italia.

Questa prassi è stata, del resto, avallata da una giurisprudenza pressoché costante la quale ha sempre negato la sussistenza del reato di cui all'art. 517 cod. pen. vale a dire vendita di prodotti industriali con segni mendaci, sostenendo che origine e provenienza del prodotto debbono essere intese nel senso di provenienza da un determinato imprenditore che ha la responsabilità giuridica, economica e tecnica del processo di produzione e non da un determinato luogo geografico.

In particolare, la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione è stata chiamata, nella sentenza 1° marzo 2007 n. 8684, a pronunciarsi, per l'ennesima volta, sull'applicabilità dell'art. 517 cod. pen. al caso di un rappresentante che voleva importare in Italia orologi da polso fabbricati per suo conto da

